

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2015



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 È legge il "Milleproroghe"
- 4 Mancata conversione del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185: proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani
- 4 Amministratori giudiziari: è dovuto il contributo all'albo

Prassi

- 5 Bilancio d'esercizio: nuova tassonomia Xbrl
- 5 Diritto annuale alle camere di commercio: non si applica il ravvedimento operoso
- 5 Cessioni di acqua ossigenata: aliquota IVA al 3 %
- 5 Visto di conformità su 730 precompilato e altre dichiarazioni
- 6 ONG già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987: non serve l'adeguamento dello statuto
- 6 Studi di settore: sono 70 nel nuovo piano di revisione per il 2015
- 6 Redditi di natura finanziaria: individuazione del soggetto tenuto all'applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive
- 6 Bonus investimenti: credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
- 7 Edilizia convenzionata: cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie
- 7 Soggetto UE - Irrilevanza del documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE
- 7 Rent to buy – i chiarimenti
- 8 Soppressione del codice tributo 2836 - Accisa sull'energia elettrica territorio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- 8 Commissioni censuarie: composizione, attribuzioni e funzionamento
- 8 Tutto quesiti: risposte Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro
- 9 Intrastat: – attuata la semplificazione del Modello Intra servizi
- 9 Personale altamente qualificato: codice tributo credito d'imposta per le imprese che assumono
- 9 Nuove assunzioni di personale altamente qualificato: modalità e termini di fruizione del credito d'imposta a favore delle imprese
- 9 Contributi all'EPPI: causali contributo per il versamento
- 9 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Ordinary Assist

Dottrina

- 11 Bilancio d'esercizio: principali operazioni di chiusura
- 11 Novità in tema di reverse charge
- 11 Estensione al bilancio d'esercizio delle società non quotate dei principi contabili internazionali
- 11 Procedure esecutive immobiliari: progetto di graduazione e distribuzione
- 11 Bilanci intermedi: la revisione contabile del bilancio redatto a titolo volontario
- 12 Bilancio d'esercizio e consolidato: liste di controllo dei principi di redazione
- 12 Liste di controllo per l'informativa di bilancio di banche, intermediari finanziari, sim, sgr e assicurazioni
- 12 Recesso ed esclusione da società di fatto: concorrenza sleale del socio receduto

Ordinary Assist

NORMATIVA	
È legge il "Milleproroghe" Convertito in legge 27 febbraio 2015, n.11 il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative c.d. "Milleproroghe". Le relative disposizioni saranno descritte in dettaglio in uno Special Assist di prossima pubblicazione.	<i>Legge 27 febbraio 2015, n.11 di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n.192 (G.U. n.49 del 28/2/15)</i>
Mancata conversione del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185: proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani Il decreto-legge 16 dicembre 2014, n.185, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario", non è stato convertito in legge. Il citato decreto prevedeva all'art. 1 la proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani al 26/1/15, a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui all'art.22, co.2 del D.L. n. 66/2014. È bene ricordare che, comunque, la suddetta proroga era stata recepita dall'art.1, co.692 della legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015).	<i>Ministero della giustizia, comunicato (G.U. n.38 del 16/2/15)</i>
Amministratori giudiziari: è dovuto il contributo all'albo Il Ministero della Giustizia ha confermato che l'obbligo di corrispondere il contributo per l'iscrizione all'Albo degli Amministratori giudiziari fissato dal D.M. n.169/2013 è pienamente vigente, indipendentemente dall'effettiva realizzazione delle modalità di tenuta dell'albo. Si ricorda che in base all'art.6 del D.M. 19/9/2013, n. 169 è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di 100 euro.	<i>Ministero della giustizia, nota 19767 del 4/2/15 pubblicata sul sito CNDCEC</i>

Ordinary Assist

PRASSI

Bilancio d'esercizio: obbligo di deposito secondo la nuova tassonomia Xbrl È stato confermato che l'obbligo di deposito con la nuova tassonomia ver. 17/11/14 decorrerà dal 3/3/15, ma con riferimento ai bilanci d'esercizio approvati a partire da tale data e relativi a periodi amministrativi chiusi il 31/12/14 o successivamente.	<i>Associazione XBRL ITALIA comunicato del 17/2/15</i>
Diritto annuale alle camere di commercio: non si applica il ravvedimento operoso È stato precisato che le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015 alla disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. n.472/1997 riguardano i soli tributi amministrati dell'Agenzia delle Entrate e, pertanto, non si applica al diritto annuale dovuto alle camere di commercio CCIAA, regolamentato dall'art.6, del D.M. n.54/2005, il quale non deve ritenersi, quindi, automaticamente modificato dalle novità intervenute.	<i>Ministero dello sviluppo economico, nota n.16919 del 6/2/15</i>
Cessioni di acqua ossigenata: aliquota IVA al 3% Solo alle cessioni del prodotto "Idrogeno perossido (acqua ossigenata), soluzione 3 per cento", stabilizzato a 10 volumi, sarà applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del n.114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n.633/1972, indipendentemente dal formato della confezione. La medesima aliquota si applica anche laddove il prodotto sia ceduto da rivenditori diversi dalle farmacie, purché lo stesso rispetti le caratteristiche sopra indicate.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.23 del 27/2/15</i>
Visto di conformità su 730 precompilato e altre dichiarazioni Fornite istruzioni a Caf, dottori commercialisti e consulenti del lavoro che rilasciano il visto di conformità sulle dichiarazioni, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014).	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.7 del 26/2/15</i>
Chi appone il visto sul 730 - il visto di conformità sul 730 può essere rilasciato solo dai Caf e dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro, e non anche dai periti ed esperti iscritti negli elenchi delle camere di commercio. I professionisti che intendono apporre il visto di conformità devono darne comunicazione alle Entrate. Una volta presentata la comunicazione, il professionista può immediatamente prestare assistenza fiscale. Per la specifica attività di assistenza sui 730, i professionisti non possono avvalersi di una società di servizi e, nel caso di associazione professionale, ogni singolo professionista che intenda rilasciare il visto deve essere personalmente abilitato. I Caf e i professionisti che rilasciano il visto di conformità sul 730 non devono verificare la correttezza dei redditi indicati dal contribuente, salvo quelli di lavoro indicati in dichiarazione, che devono corrispondere a quanto esposto nelle certificazioni (Cu). L'Amministrazione finanziaria ha, infine, il potere di sospendere o di revocare l'abilitazione ai professionisti che hanno commesso gravi e ripetute inadempienze, ad esempio l'alterazione della scelta del contribuente in merito alla destinazione del due, cinque e otto per mille. Visto infedele - le responsabilità in capo al Caf o al professionista sono limitate al solo visto infedele, e non ai comportamenti di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Inoltre, se il Caf o il professionista riscontrano errori sul visto, sono tenuti ad avvisare il contribuente e a presentare una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell'anno in cui è stata prestata assistenza, anche senza il consenso di quest'ultimo. La responsabilità degli intermediari è, in questi casi, limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.	

Ordinary Assist

ONG già riconosciute idonee ai sensi della Legge n.49/1987: non serve l'adeguamento dello statuto L'iscrizione delle ONG avviene senza adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, quindi al modello di comunicazione non dovrà allegarsi lo statuto o atto costitutivo, né la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266. Con riferimento alle modalità di presentazione, il modello può essere spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla Direzione Regionale competente, che provvederà all'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS dandone comunicazione all'organizzazione interessata. L'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS secondo la procedura sopra illustrata è prevista esclusivamente per le ONG riconosciute idonee al 29 agosto 2014.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 22 del 24/2/15</i>
Studi di settore: sono 70 nel nuovo piano di revisione per il 2015 Dei 70 studi da rivedere, 26 sono relativi al settore dei servizi, 12 a quello delle manifatture, altri 12 ad attività professionali e 20 al commercio. In particolare, il provvedimento ha stabilito che l'evoluzione dello studio VG87U riguarderà anche l'"Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale", mentre lo studio VG82U toccherà sia la "Conduzione di campagne di marketing e altri servizi Pubblicitari" sia l'"Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari, svolte in forma di lavoro autonomo".	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 25901 del 23/2/15</i>
Redditi di natura finanziaria: individuazione del soggetto tenuto all'applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive Tra gli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti (e che possono, quindi, aderire a Monte Titoli S.p.A.) sono incluse anche le SGR. Pertanto, nel caso in cui la SGR aderisca indirettamente (per il tramite di una banca) al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., la stessa SGR integra tutti i presupposti richiesti dalla normativa fiscale per essere il soggetto obbligato all'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari ai sensi dell'art.27-ter del D.P.R. n. 600/1973 e di dichiarazione nel modello 770 ordinario. Infatti, la SGR è l'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore finale e aderisce, indirettamente per il tramite della banca, al sistema di deposito accentrato. In conclusione, posto che, con riferimento alle fattispecie rappresentate, gli intermediari devono applicare le ritenute e le imposte sostitutive secondo le indicazioni sopra fornite, sono fatti salvi eventuali diversi comportamenti fino ad ora adottati dagli intermediari qualora i versamenti siano stati eseguiti correttamente seppure da un soggetto diverso, nel presupposto che ciò non abbia arrecato alcun pregiudizio ai danni dell'Erario.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 16 del 16/2/15</i>
Bonus investimenti: credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Al credito d'imposta previsto dal D.L. n.91/2014 per gli investimenti realizzati dal 25/6/14 al 30/6/15 in strutture produttive che hanno sede in Italia per investimenti in beni strumentali nuovi, non si applica né il limite di 250.000 euro, previsto per i crediti d'imposta agevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700.000 euro previsto per crediti e contributi. Inoltre, l'importo minimo di 10.000 euro per usufruire dell'agevolazione deve riguardare ciascun progetto di investimento e non i singoli beni che lo compongono.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.5 del 19/2/15</i>

Ordinary Assist

Edilizia convenzionata: cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie Gli atti con i quali il Comune intende cedere, agli assegnatari degli alloggi, l'area inclusa nel piano di zona consortile per l'edilizia economica e popolare sita nel territorio comunale, possono essere ricondotti tra gli atti attuativi dei piani di edilizia economica e popolare e, quindi, soggetti al regime di favore di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale).	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.17 del 16/2/15</i>
Soggetto UE: irrilevanza del documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE Il documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, è da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e deve essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 21 del 20/2/15</i>
Rent to buy – i chiarimenti Il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal locatario deve essere diversificato tenendo conto della funzione specifica, per il godimento dell'immobile o come acconto sul prezzo finale di trasferimento, per la quale le somme sono pagate dall'affittuario al proprietario.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.4 del 19/2/15</i>
Il rent to buy e l'opzione per l'imponibilità Iva – i canoni di locazione versati per il godimento di un fabbricato abitativo rientrano tra le operazioni esenti da Iva, salvo l'ipotesi in cui il concedente sia un'impresa di costruzione o di ripristino e opti per il regime di imponibilità Iva. Lo stesso regime di esenzione si applica anche ai canoni versati per la locazione di fabbricati strumentali, con la possibilità di optare per il regime di imponibilità da parte di tutti i soggetti passivi e non solo per le imprese di costruzione e di ripristino. Proprietario/concedente in regime di impresa – nei casi in cui l'operazione sia imponibile ai fini dell'Iva, le aliquote applicabili alla quota di canone pagata come acconto per la successiva acquisizione dell'immobile sono: • 4% se il futuro acquirente dichiara di poter beneficiare dei requisiti "prima casa" e se si tratta di case classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; • 10%, se si tratta di case di abitazione che hanno la medesima classificazione catastale di quelle che possono fruire dell'agevolazione "prima casa"; • 22% per gli immobili classificabili nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli immobili strumentali. Riguardo l'imposta di registro, la misura è determinata in base al regime Iva applicabile. Per gli acconti prezzo soggetti ad Iva, l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro. Per quanto attiene, invece alla quota di canone corrisposta quale acconto-pezzo, per gli immobili abitativi esenti Iva si applica l'imposta di registro con aliquota del 2%, mentre se è imponibile Iva, perché il concedente, cioè il potenziale venditore, ha espresso tale opzione, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa (67 euro se il contratto è stipulato per scrittura privata, 200 euro se formato per scrittura privata autenticata o è redatto in forma pubblica). Per gli immobili strumentali, in deroga al principio di alternatività Iva/Registro, l'imposta di registro è applicata in misura proporzionale (1%), indipendentemente dal regime Iva di imponibilità o di esenzione cui l'operazione è soggetta. Proprietario/concedente non opera in regime d'impresa – se il venditore non è un imprenditore ma un soggetto Irpef, sulla quota percepita del canone per la concessione in godimento, cioè per l'affitto, è applicata la disciplina fiscale dei redditi fondiari, mentre la misura dell'imposta di registro è proporzionale ed è pari al 2%, sia per gli immobili strumentali che abitativi. Comunque, è utile ricordare che, ove ricorrano i presupposti, per i soggetti Irpef è aperta la chance di optare per il regime della "cedolare secca".	

Ordinary Assist

Soppressione del codice tributo 2836: Accisa energia elettrica territorio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Soppresso il codice tributo “2836” denominato “Accisa sull’energia elettrica consumata nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.20 del 19/2/15</i>
Commissioni censuarie: composizione, attribuzioni e funzionamento Le nuove commissioni censuarie sono articolate in 106 commissioni locali e una commissione centrale, con sede a Roma. Ogni commissione, inoltre, sarà suddivisa in sezioni ad hoc, competenti, rispettivamente, in materia di catasto terreni, di catasto edilizio urbano e di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Rispetto al passato, alle commissioni censuarie sono riconosciute, con l’istituzione di una sezione apposita, specifiche competenze nell’ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. In particolare, spetterà alle commissioni locali validare le funzioni statistiche e i relativi ambiti di applicazione.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 3 del 18/2/15</i>
Tutto quesiti: risposte Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro L’agenzia delle entrate ha fornito numerosi chiarimenti ai quesiti posti dalla stampa specializzata.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 6 del 19/2/15</i>
Tra gli altri chiarimenti, è stato precisato che: Rimborsi Iva - la lett. a) del co. 4, dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dal d.lgs. n.175/2014 (cd. decreto semplificazioni) dispone che i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa prestazione della garanzia, qualora gli stessi siano richiesti da soggetti passivi che esercitano una “attività di impresa” da meno di 2 anni. Ne discende che tale limitazione non si applica ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo. Tanto chiarito, per il computo dei 2 anni occorre fare riferimento alla prima operazione effettuata e non alla sola apertura della partita Iva. Il suddetto termine di due anni è riferito ai 2 anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale. Nuovo regime dei minimi - non rilevano taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. È stato, inoltre, precisato che sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’Iva, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione. Split payment - le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Iva, devono versare direttamente all’Erario, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Questi ultimi, infatti, devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, tra cui l’evidenziazione dell’imposta, apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. Conseguentemente il predetto meccanismo non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. È stato, inoltre, chiarito che fermo restando il versamento dell’imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell’ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l’Iva in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 6, comma 8, D.lgs. n.471/97 e, quindi, l’imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.	

Ordinary Assist

Intrastat – attuata la semplificazione del Modello Intra servizi Modificate le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti in conformità alle semplificazioni apportate dal D.Lgs. n.175/2014	<i>Agenzia delle dogane, determinazione n.18978 del 19/2/15</i>
Personale altamente qualificato: codice tributo credito d'imposta per le imprese che assumono L'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto la concessione a favore delle imprese di un credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. Per consentire l'utilizzo del beneficio, tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è stato istituito il codice tributo "6847" denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato – art. 24, del D.L. n.83/2012".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 18 del 16/2/15</i>
Nuove assunzioni di personale altamente qualificato: modalità e termini di fruizione del credito d'imposta a favore delle imprese Il credito d'imposta di cui all'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 concesso a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso dei requisiti di cui alla lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 24, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.	<i>Agenzia delle entrate provvedimento del direttore n. 21900 del 16/2/15</i>
In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell'importo dell'agevolazione concessa il modello F24 è presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate a partire dal 3° giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate. Per ciascun modello F24 ricevuto l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del beneficio residuo, ovvero nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.	
Contributi all'EPPI: causali contributo per il versamento Istituite le causali contributo per consentire il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - EPPI, tramite il modello F24.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.19 del 17/02/15</i>
Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate Sono disponibili: • l'aggiornamento della procedura di controllo dei Modelli F24; • l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24; • l'aggiornamento della procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione (versione 6.42); • l'aggiornamento dell'elenco complessivo degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari (5 per mille);	<i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dal 16 al 28/2/15</i>

Ordinary Assist

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • l'aggiornamento del software di compilazione della Certificazione unica 2015 (versione 1.1.0); • l'aggiornamento del software di controllo della Certificazione unica 2015 (versione 1.1.0); • l'aggiornamento delle tabelle dei codici da utilizzare per il versamento con il modello F24; • il modello della Certificazione unica 2015 e istruzioni in lingua tedesca e in lingua slovena; • l'aggiornamento degli archivi comuni urbano e terreni (Voltura); • l'aggiornamento degli archivi Docte; • l'aggiornamento degli archivi Docfa 4; • l'aggiornamento software di controllo per il modello F24 Enti pubblici (versione 1.5.0); • l'aggiornamento software di controllo F24 (versione 3.6.8); • l'aggiornamento tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali (Modello F24); • l'aggiornamento della tabella dei codici utilizzabili nel modello F24 EP; • l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo; • l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate per il modello F24; • l'aggiornamento delle applicazioni per gli utenti dei servizi Entratel e Fisconline; • l'aggiornamento del software di controllo del Modello F24 EP (versione 1.4.9); • l'aggiornamento software di controllo Modelli F24 (versione 3.6.7); • le specifiche tecniche per le attestazioni della Certificazione Unica 2015; • il modello Iva base/2015 con le istruzioni in lingua tedesca e in lingua slovena. | |
|--|--|

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Bilancio di esercizio: le principali operazioni di chiusura Sono stati sintetizzati i principali controlli, le verifiche e le scritture contabili che le imprese in contabilità ordinaria, devono effettuare per chiudere il bilancio al 31/12/14. In particolare: • controlli sulle scritture contabili per verificare se sono stati commessi degli errori nella tenuta della contabilità; • redazione delle scritture di assestamento, necessarie per garantire il rispetto del principio di competenza economica; • contabilizzazione delle imposte d'esercizio e della rilevazione della fiscalità differita; • compensi agli amministratori; • chiusura dei conti, con determinazione del risultato economico espresso dal conto economico e redazione dello stato patrimoniale.	<u>Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n.1/2015</u>
Novità in tema di reverse charge Illustrate le novità in tema di reverse charge, o inversione contabile, la particolare modalità di assolvimento dell'IVA, prevista per particolari operazioni individuate dal D.P.R. 633/1972, che esonera il cedente/prestatore da alcuni obblighi connessi al tributo. In particolare, lo studio si è occupato dell'estensione prevista dalla legge di stabilità 2015 che ha ampliato le operazioni per le quali risulta obbligatoria l'applicazione dell'inversione contabile.	<u>Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n.2/2015</u>
Estensione al bilancio d'esercizio delle società non quotate dei principi contabili internazionali Illustrate le novità introdotte dal D.L. n.91/2014 (c.d. "Decreto Competitività") al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.38, con particolare riferimento all'estensione, su base facoltativa dell'applicazione dei principi contabili internazionali a tutte le imprese italiane non quotate, ad eccezione società che redigono il bilancio in forma abbreviata.	<u>Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n.3/2015</u>
Procedure esecutive immobiliari: progetto di graduazione e distribuzione È stato pubblicato un documento di ausilio al professionista delegato - incaricato alla formazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita forzata nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari – nell'affrontare le difficoltà e le problematiche connesse all'espletamento del compito assegnato. Il documento dovrebbe facilitare la definizione delle operazioni distributive, riducendo la possibilità di errori e contestazioni, consentendo di pervenire in tempi ragionevoli alla conclusione della procedura esecutiva.	<u>Fondazione ODCEC di Reggio Emilia, documento pubblicato sul sito</u>
Bilanci intermedi: la revisione contabile del bilancio redatto a titolo volontario Pubblicato un documento che presenta le linee guida per il revisore nel caso in cui società non obbligate alla redazione di un bilancio intermedio intendano comunque redigere tale informativa contabile, sia per scopi di carattere generale sia per scopi specifici, e richiedano di sottoporla a revisione contabile limitata da parte di una società di revisione. Il documento non si applica ai bilanci intermedi predisposti da banche ed assicurazioni ai fini di vigilanza.	<u>Assirevi, documento di ricerca n. 188 pubblicato sul sito</u>

Ordinary Assist

Bilancio d'esercizio e consolidato: liste di controllo dei principi di redazione Pubblicate liste di controllo riepilogative delle disposizioni previste dal quadro normativo, sia in termini di principi contabili applicati sia di informativa da fornire nelle note al bilancio, aggiornate a seguito dell'evoluzione normativa e nei principi contabili di riferimento, che potranno essere utilizzate dai soggetti incaricati della revisione dei bilanci come strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili e, in alcune circostanze, sulla base del giudizio professionale del revisore, per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio.	<u>Assirevi, quaderno n.14 pubblicato sul sito</u>
In particolare, sono state proposte le liste di controllo relative a: • i principi di redazione del bilancio d'esercizio - società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e ss del c.c.; • i principi di redazione del bilancio consolidato - società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del D.lgs. n. 127/1991. Le liste di controllo sono predisposte a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione ai fini della predisposizione di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell'attività di revisione.	
Liste di controllo per l'informativa di bilancio di banche, intermediari finanziari, sim, sgr e assicurazioni Pubblicate le liste di controllo aggiornate a seguito dell'evoluzione nella normativa e nei principi contabili di riferimento, che potranno essere utilizzate dai soggetti incaricati della revisione, ma anche da coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.	<u>Assirevi, quaderno n.15 pubblicato sul sito</u>
Le liste di controllo applicabili alle Banche, agli Intermediari finanziari, alle SIM e alle SGR - aggiornate con i principi contabili e le interpretazioni in vigore al 31 Ottobre 2014, nonché con le circolari di Banca d'Italia del 22 e 23 dicembre 2014 - comprendono sia le informazioni richieste dai principi contabili internazionali sia le informazioni richieste dalle relative Circolari della Banca d'Italia. La lista di controllo applicabile alle società di assicurazione che redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili nazionali è stata aggiornata con i principi OIC emanati in giugno e agosto 2014, nonché gennaio 2015, mentre con riferimento alla lista di controllo applicabile alle società di assicurazione che redigono il bilancio consolidato è stato segnalato che la principale novità intervenuta consiste nell'entrata in vigore del Provvedimento IVASS N. 29 del 27/1/15 che modifica ed integra il Regolamento n. 7 del 13/7/07, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali.	
Recesso ed esclusione da società di fatto: concorrenza sleale del socio receduto Pubblicato uno studio che espone alcune riflessioni in tema di società di fatto alla luce dei principi elaborati dalla Cassazione, in particolare sul recesso o esclusione in una società di fatto e sulla concorrenza sleale del socio receduto.	<u>ODCEC Brescia, documento pubblicato sul sito</u>